

**CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO - ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENINO - TIROLER ETSCHLAND**

**UFFICIO RESOCONTI CONSILIARI
AMT FÜR SITZUNGSBERICHTE**

SEDUTA

141.

SITZUNG

24-7-1963

Presidente: PUPP

Vicepresidente: ROSA

IV. LEGISLATURA - IV. LEGISLATURPERIODE



INDICE

Disegno di legge n. 98 :

« Modifiche alla legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali »

pag. 3

INHALTSANGABE

Gesetzentwurf Nr. 98 :

« Änderungen zum Regionalgesetz Nr. 5 vom 6. April 1956 über die Zusammensetzung und Wahl der Gemeindeorgane »

Seite 3

A CURA DELL'UFFICIO
RESOCONTI CONSILIARI

Ore 9,25.

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Appello nominale.

MARZIANI (Segretario questore - D.C.):
(fa l'appello nominale).

PRESIDENTE: Lettura del processo verbale della seduta 23-7-1963.

MARZIANI (Segretario questore - D.C.)
(legge il processo verbale).

PRESIDENTE: Osservazioni sul verbale? Nessuna, il verbale è approvato.

Riprendiamo la discussione del **disegno di legge n. 98**: « *Modifiche alla legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali* ».

Eravamo rimasti all'art. 12. La parola al cons. Ceccon.

PREVE CECCON (M.S.I.): On. Assessore, mi pare che, per quanto concerne l'arti-

colo in discussione, due siano gli argomenti sui quali dobbiamo concentrare la nostra attenzione. Ho sentito ieri parlare di concetto rivoluzionario introdotto in questo articolo. A questo proposito è utile por mente a quanto il legislatore nazionale e regionale hanno sancito circa la nomina dei presidenti di seggio. Ora noi vediamo che vengono poste negli articoli di legge, condizioni precise, per le quali i presidenti di seggio devono possedere determinati requisiti. In questa materia, lo Stato dice che per la nomina dei presidenti di seggio alle elezioni comunali ci si riferisce alla legge sulla elezione della Camera dei deputati. La legge siciliana specifica, all'art. 10, quali siano le categorie dalle quali questi presidenti devono essere nominati. Tale articolo dice infatti: « Il Presidente è designato dal Presidente della Corte d'Appello fra i Magistrati, gli avvocati, i procuratori dell'Avvocatura dello Stato, che esercitano il loro ufficio nel distretto della Corte stessa, occorrendo, fra gli impiegati civili a riposo, i funzionari appartenenti al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, i notai, i giudici conciliatori, i vice-conciliatori, i vice-pretori, gli avvocati, i procuratori, gli ingegneri, i geometri, i dottori commercialisti, i ragionieri, i sanitari ed i farmacisti regolarmente iscritti nei relativi albi,

gli impiegati civili dello Stato e della Regione, esclusi quelli dipendenti dalla Presidenza della Regione, dagli Assessorati, dall'Assemblea regionale, nonché dai Ministeri dell'interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti, i quali tutti abbiano la residenza nel distretto ».

Questa la lunga casistica che il legislatore siciliano ha voluto porre nella legge; e non si tratta di una visione o impostazione « isolana » perché è la stessa casistica prevista nella legge statale 5-4-1951, n. 203. Ma non solo questo ci è dato osservare, bensì anche le precise norme che stabiliscono a quali categorie devono appartenere anche i segretari di seggio, i quali devono possedere determinati requisiti che la legge pone in essere. Orbene, di fronte a questa volontà del legislatore per quanto riguarda i requisiti che vengono richiesti per poter svolgere le funzioni di presidente o di segretario di un seggio elettorale, che cosa abbiamo per quanto riguarda la candidatura? Per candidare è richiesto solo che si sappia leggere e scrivere. Allora possiamo capire che, mentre per esercitare l'ufficio di presidente di seggio e di segretario sono richiesti particolari requisiti, per candidare questi requisiti non sono richiesti. Quindi è prevista una funzione ben più importante nei confronti di chi esercita l'ufficio di presidenza o di segretario di seggio, che non per chi candida. Questo è un sistema che possiamo discutere o approvare, che possiamo ritenere pienamente efficace o meno; è comunque un sistema che risponde in pieno all'esigenza di libertà. Però il legislatore ha previsto che, per assicurare la libera rappresentanza popolare, i presidenti di seggio e i segretari debbano possedere requisiti superiori a chi presenta la propria candidatura; e ciò per la differenza delle funzioni che ai primi sono assegnate. Per questo motivo soltanto il legislatore ha previsto per il presi-

dente e i segretari una casistica particolare. Soltanto noi, nella nostra legge, ci eravamo accontentati che il presidente di seggio avesse dei titoli di studio diversi da quelli previsti nella legge siciliana e statale. Se, dunque, di rivoluzione si può parlare nella nostra legge, la definizione deve essere riferita solo a questo aspetto. Detto questo, vediamo la conferma di quanto affermato in altre disposizioni della legislazione nazionale. Allorché nella legge dello Stato si parla delle diarie da corrispondere ai componenti del seggio elettorale, lei vede, on. Assessore, che in essa è fatto riferimento alla terminologia usata per i gradi dei dipendenti dello Stato in base ai titoli di studio. Pertanto non penso che si possa onestamente rivoluzionare questo concetto. Per quanto riguarda, poi, le altre disposizioni relative alla tenuta dell'albo dei presidenti di seggio ed alla notifica della nomina dei presidenti stessi, mi pare di poter dire che la nostra legge attuale, la n. 5, contiene quella che i latini chiamavano « *contaminatio* », che è stata operata anche dal legislatore nazionale, il quale ha adottato lo stesso sistema nostro. Il legislatore siciliano, invece, ha operato con maggiore logica, facendo un testo unico nel quale si è limitato a coordinare le disposizioni dello Stato in materia. Spero, on. Assessore, che lei non avrà nessuna difficoltà ad ammettere che moltissime disposizioni della legge 5, riguardanti il funzionamento del seggio elettorale, altro non siano che un adattamento delle analoghe disposizioni della legge nazionale.

Detto questo, non mi meraviglia più il fatto che nelle operazioni di voto si sia impegnata la burocrazia dello Stato, perché quelle disposizioni non erano delle vere e proprie norme, ma un recepimento delle norme contenute nella legge dello Stato. Quello che mi meraviglia, invece, è che si vogliano assegnare ora,

con questo emendamento, nuovi e diversi compiti alla magistratura. Io sostengo che non si possono oggi proporre degli emendamenti con cui si tolgano alla magistratura determinati uffici per attribuirgliene altri. Non penso che le cancellerie possano fare da passacarte al Presidente della Giunta regionale. A questo punto la nostra attività di legislatori regionali deve arrestarsi, perché noi non abbiamo competenza a legiferare sui compiti che spettano alla magistratura. Detto questo, on. Assessore, mi permetto di attirare la sua attenzione su una questione formale relativa a questo art. 12. Io penso che se mostrassimo nelle scuole il testo di questo articolo, verremmo accusati di corruzione di minori perché in questo articolo veramente noi uccidiamo la lingua essendo immersi nel barbarismo più oscuro. La dizione dovrebbe quindi essere corretta secondo i suggerimenti che permetto di sottoporle: « A tale scopo i sindaci sono tenuti annualmente a trasmettere alla Giunta regionale, non oltre il mese di giugno, le generalità degli elettori in possesso almeno di un titolo di studio di scuola media inferiore, e che abbiano presentato domanda di essere inclusi nell'albo predetto ».

Poi, nell'altro periodo, anziché « scegliendo i nominativi », « scegliendoli fra gli elettori del Comune ».

Ultimo capoverso: « La cancelleria della Corte d'Appello di Trento notifica agli interessati — per me c'è larga illegittimità — entro il ventesimo giorno anteriore a quello della votazione per tramite dei Comuni di residenza, ai quali è pure inviato l'elenco degli elettori interessati, perché vengano esclusi dalla nomina a scrutatore o segretario, i decreti di nomina a presidente di seggio », dovrebbe essere così modificato: « La cancelleria della Corte d'Appello di Trento notifica agli interessati, a mezzo il Comune di residenza, i de-

creti di nomina a presidente di seggio, entro il ventesimo giorno anteriore a quello della votazione. La nomina a presidente di seggio comporta l'esclusione dalle liste degli scrutatori e segretari ».

Questo per quanto riguarda la forma; per quanto riguarda, invece, la sostanza, le ho già esposto prima le mie idee.

PRESIDENTE: La parola all'Assessore.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Devo prendere la parola sul testo proposto dalla Commissione per dire che non abbiamo difficoltà ad accettarlo, salvo il punto che riguarda la nomina del presidente di seggio. Ho già avuto modo di illustrare in Commissione il punto di vista della Giunta. In quella sede, quando il problema venne posto, io non presi posizione e chiesi di poter consultare la Giunta, la quale, dopo avere esaminato il problema, ritenne di rimanere sul proprio testo, vale a dire che la nomina dei presidenti di seggio fosse fatta dalla magistratura. Va detto, del resto, che l'atto di nomina come tale è più un atto formale che sostanziale, perché sia che la nomina venga fatta dal Presidente della Corte di Appello o dal Presidente della Giunta regionale, nella sostanza le cose non cambiano. Resta solo che se viene accolta la proposta della Giunta, questa nomina viene fatta da un potere autonomo, il quale probabilmente dà maggiori garanzie di quanto non possa dare un organo politico. Ieri il cons. Raffaelli, illustrando la proposta, si è detto molto perplesso circa l'uso che farà la DC di questo potere; il che non è molto consolante. Ma è forse anche questo uno dei motivi per cui la Giunta ritiene che sia opportuno lasciare le cose come

sono. La Giunta rimane quindi sulla sua posizione.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Raffaelli.

RAFFAELLI (P.S.I.): Devo prendere atto — e non lo faccio con molto piacere — che la prima a non avere fiducia in se stessa è la Giunta, è la DC. Da questo punto di vista importa poco perciò che io abbia detto di non farmi eccessive illusioni su un uso corretto di questa facoltà. Io ho fatto allusione ieri alla D.C., perché ora è essa al potere; mi pare di avere anche aggiunto che non mi sarei fatto illusioni nei confronti di qualsiasi altro partito. Mi pare anche di aver aggiunto che in questa formula c'era una certa garanzia nel senso che venivano implicate precise responsabilità. Il capogruppo della DC, Kessler, ha detto ieri: preferiamo non addossarci questa responsabilità. Perciò io posso pensare che voi non avete sufficiente fiducia in voi stessi. Quanto poi al sospetto che le minoranze avrebbero proposto questo per avere più motivi di polemica, lo debbo respingere senz'altro. Ritengo che argomenti di critica ne abbiamo fin che vogliamo; la soluzione da noi prospettata e sostenuta non era quindi un pretesto. Io ho messo invece in rilievo il fatto che nella ipotesi che le cose vengano fatte male o si manifesti della faziosità da parte di un organo politico, questo noi lo possiamo sempre chiamare in causa, mentre altrettanto non possiamo fare nei confronti della magistratura. Io dico che comunque dovete pensarci due volte prima di rifiutare questa proposta, perché dovete vedere in essa la possibilità di migliorare un servizio pubblico. E ciò anche perché un organismo politico ha più sensibilità su queste cose che non la ma-

gistratura, la quale è chiamata a svolgere funzioni di tutt'altra natura. Non voglio fare altri esempi; ne ho fatti due ieri di esperienze dirette, chiamando in causa alti magistrati. Secondo noi questo è un disturbo in più per la magistratura, la quale a sua volta lo affida ad un magistrato che deve togliere del tempo al suo lavoro per dedicarsi a questo ufficio.

Pertanto noi voteremo il testo proposto dalla Commissione.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Bei der Behandlung dieses Gesetzentwurfes war schon einmal die Rede von den sogenannten Garantien, die unter Umständen hinsichtlich des Schutzes der Belange von Minderheiten im allgemeinen auch neu geschaffen werden müssen, d.h. von Minderheiten, die in gewissen Gemeinden der italienischen Sprachgruppe angehören. Selbstverständlich betrifft dies auch den Schutz der Minderheit, die im italienischen Staat durch die deutsche und ladinische Sprachgruppe gegeben ist. Wir haben dann einer Abänderung hinsichtlich der Methode zur Festsetzung wie die Minderheit in den Ausschüssen und Kommissionen vertreten sein soll, zugestimmt. Das war ein Vorschlag des Assessors. Danach soll, wie es uns schien, das Prinzip der verhältnismäßigen Vertretung bis aufs Äußerste ausgedehnt und elastisch gehandhabt werden, so daß irgendwie noch im Rahmen des Prinzips die Minderheit vertreten sein kann. Wir haben dieser Verbesserung des Schutzes der Minderheit zugestimmt. Warum? Weil wir ja nach dem Grundsatz vorgehen, daß alles, was die Minderheiten im allgemeinen schützt, uns zugutekommt, und weil wir uns nun einmal als

Minderheit fühlen, womit auch eine besondere Psychologie der Minderheit verbunden ist. Unsere Gruppe hat auch zum Schutze der Minderheit in der Kommission eine Abänderung des bisherigen Gesetzes vorgeschlagen. Ohne mich zu wiederholen, möchte ich darauf hinweisen, daß es seit Bestehen dieses regionalen Wahlgesetzes eine Bestimmung gegeben hat, nach der die Präsidenten der Wahlsektionen die volle Kenntnis der italienischen und deutschen Sprache haben müssen. Diese Bestimmung ist ja aus dem Autonomiestatut übernommen, wo vorgesehen ist, daß der Präsident des Regionalausschusses — das möchte ich besonders betonen — die Friedensrichter und alle Organe der Friedensrichter ernannt. Wir sehen da, daß der Präsident des Regionalausschusses die untersten Organe der Gerichtsbarkeit ernannt. Wir sind demnach nicht auf einem ganz neuen Terrain. Der Präsident des Regionalausschusses ernannt Organe, die richterliche Funktionen ausüben. Ich meine, das ist bestimmt eine sehr heikle Funktion des Präsidenten des Regionalausschusses. Wobei man davon ausgehen muß, daß er bei dieser Ernennung bestimmt nicht aus parteipolitischen Erwägungen handeln darf, er muß vielmehr in diesem Fall über den Parteien stehen, er muß diese Funktion gewissermaßen so erfüllen wie das Staatsoberhaupt, das über den Parteien und über der Regierung steht. Jedenfalls stammt von dorthin auch die Vorschrift der vollen Kenntnis der deutschen und der italienischen Sprache. Es hat sich aber erwiesen, daß es mit dieser Vorschrift allein — die, könnte man sagen, ein Prinzip festsetzt — nicht getan ist und es Verfahrensvorschriften braucht, um diese volle Kenntnis festzustellen. Man kann auch auf dem Standpunkt stehen, daß der hohe Richter, der Präsident des Appellationsgerichts-

hofes, wenn er diese Ernennungen vornimmt, ja gar nicht in der Lage ist, diese Kenntnis festzustellen. Das Gesetz sagt: « volle Kenntnis ». Darüber, wie diese Kenntnis festgestellt werden soll, wird aber nichts gesagt, weshalb das irgendwie Theorie bleibt. Der Präsident des Appellationsgerichtshofs ist nicht in der Lage, näher darauf einzugehen. Man kann aber auch den Standpunkt vertreten, daß er nicht verpflichtet ist — wenn das Gesetz nichts bestimmt —, darauf zu achten, wenn ihm der Präsident des Regionalausschusses, der Präsident des Landesausschusses oder der Bürgermeister einen Brief schreiben und sagen: Passen Sie auf, die und die Personen, die in ihrer Liste aufscheinen, können nicht Deutsch oder sie können nicht Italienisch. Er ist nicht daran gehalten. Er soll dann auf Grund seines freien Ermessens ernennen und hat keine Handhabe die Deutschkenntnis zu erhärten, es sei denn, daß er sich auf irgendjemanden verläßt, der sagt: Ja, ich weiß, der kann es » usw. Also es hat sich die Notwendigkeit ergeben, daß es ein Verfahren geben muß, um diese Kenntnis festzustellen. Wer dann die Ernennung vornimmt, könnte — wenn es eine solche Verfahrensvorschrift gibt — auch Nebensache sein. Jetzt haben wir vorgeschlagen, daß der Bürgermeister das Bestehen der vom Gesetz vorgeschriebenen Erfordernisse feststellt, das soll gewissermaßen doch eine Sicherung darstellen, ob die Kenntnis vorhanden ist oder nicht. Wir haben allerdings vorgeschlagen und die Kommission hat es einstimmig genehmigt, daß der Präsident des Regionalausschusses den Präsidenten der Wahlbehörde ernannt. Wir sind also von zwei Sicherungen ausgegangen, erstens daß der Präsident des Regionalausschusses ähnlich wie bei der Ernennung der Friedensrichter eine Funktion ausübt, die über den Parteien und über der Politik steht, daß

er aber trotzdem diesbezüglich der politischen Kontrollfunktion des Regionalparlaments unterworfen ist; zweitens daß es in diesem Falle genügt, wenn der Bürgermeister eine solche Bestätigung gibt. Jetzt möchte ich sagen, diese beiden Dinge hängen zusammen. Entweder es bleibt bei der Ernennung durch den Präsidenten des Regionalausschusses, dann genügt in gewisser Hinsicht diese Bestätigung, die ja einen relativen Wert hat, oder es bleibt bei der Ernennung durch den Präsidenten des Appellationsgerichtshofs, dann bin ich allerdings der Ansicht, daß eine etwas genauere Regelung der Feststellung der Kenntnis der beiden Sprachen erfolgt oder daß als Instanz für die Ausstellung dieser Bestätigung nicht mehr der Bürgermeister, sondern vielleicht eine höhere Stelle, eine etwas unabhängigere Stelle als es der Bürgermeister im Orte gegenüber seinen Mitbürgern ist, dazu berufen wird. Ich glaube also auf Grund der gemachten Erfahrungen, auf die ich nicht mehr zurückzukommen brauche, schon verlangen zu können, daß die Kenntnis beider Sprachen und die Feststellung dieser Kenntnis im Gesetz besser geregelt wird. In bezug auf den Bürgermeister wissen wir, welche Fülle von Bestätigungen aller Art ihm aufgehalts ist. Erstens soll er gewissermaßen alles bestätigen, was zwischen Himmel und Erde vorkommt: ob einer reich oder arm ist, ob er bedürftig ist, ob das oder jenes vorgefallen ist; ob einer im Krieg war, usw. Und der Bürgermeister befindet sich in dieser Hinsicht in einer Zwangslage, denn soweit er nicht einfach durch die Offensichtlichkeit des genaueren Gegenteils davon abgehalten ist, fühlt er sich gewissermaßen aus einer Dienstpflicht gegenüber seinen Mitbürgern heraus verpflichtet, das Positive zu bestätigen, solange das Negative nicht notorisch ist. Und wir muten damit dem Bürgermeister zuviel zu, wenn es nur

auf diese Bestätigung ankommen soll. Es geht uns also um die Erhärtung der Kenntnis beider Sprachen von seiten dieser zu ernennenden Wahlbehördepräsidenten. Ich frage deshalb, ob der Regionalausschuß entweder sofort oder — indem die Behandlung dieses Artikels ausgesetzt wird — bis morgen dem Regionalrat einen Vorschlag machen könnte. Auch wir hätten eventuell Vorschläge in dieser Hinsicht, die uns eine wirkliche Garantie bieten, daß diese Erfordernis dann tatsächlich, ganz gleich wer die Ernennung durchführt, gesetzlich so verankert wird, daß es auch dem Präsidenten des Appellationsgerichtshofes auf Grund einer objektiven Feststellung möglich wird, seine Funktion zu erfüllen.

(Nel corso della trattazione del presente disegno di legge si è parlato già una volta delle cosiddette garanzie, in parte da istituire ex novo, per la tutela delle aspirazioni delle minoranze appartenenti, in certi comuni, al gruppo etnico italiano: naturalmente ciò riguarda anche la tutela della minoranza formata dai gruppi etnici tedesco e ladino in seno allo Stato italiano. Abbiamo poi approvato una modifica al metodo per stabilire la rappresentanza delle minoranze in seno alle Giunte e commissioni, modifica che è stata proposta dall'Assessore: in base ad essa ci sembra che il principio della proporzionale venga allargato al massimo ed applicato elasticamente in modo che nei limiti del principio stesso le minoranze possano essere ancora in qualche modo rappresentate. Perché abbiamo approvato questo miglioramento della tutela delle minoranze? Perché la nostra azione si basa sul principio che ogni azione a tutela delle minoranze si rivolga anche a nostro favore e perché noi ci sentiamo ormai una minoranza, sensazione con cui va congiunta una psicologia particolare. Noi abbiamo

ora una commissione ed in seno a questa il nostro gruppo ha proposto un emendamento della legge attuale, appunto a tutela delle minoranze. Senza ripetermi vorrei accennare al fatto che da quando esiste questa legge elettorale regionale esiste anche una disposizione secondo cui i presidenti di seggio devono conoscere perfettamente tanto l'italiano quanto il tedesco. Tale disposizione è tratta dallo Statuto di autonomia dove è previsto che il Presidente della Giunta regionale — questo vorrei sottolinearlo in modo particolare — nomini i giudici conciliatori e tutti gli organi a questi relativi. Possiamo dunque constatare come il Presidente della Giunta regionale nomini gli organi giurisdizionali di grado inferiore. Non siamo su un terreno del tutto nuovo: il Presidente della Giunta già nomina organi che esercitano funzioni giudiziarie. Con ciò voglio dire che il Presidente della Giunta esercita qui una funzione molto delicata in cui bisogna partire dal fatto che le nomine non dovranno assolutamente farsi in base a considerazioni politiche; in questo caso il Presidente dovrà stare al di sopra dei partiti, esercitare tale funzione così come il Capo dello Stato agisce al di sopra dei partiti e del Governo. In ogni caso di lì è tratta anche la prescrizione della piena conoscenza delle lingue italiana e tedesca: si è dimostrato però che la sola prescrizione — che si potrebbe dire stabilisca un principio — non è sufficiente e che sono necessarie le norme di applicazione per verificare questa « piena conoscenza ». Si può anche partire dal punto di vista che il Presidente della Corte d'Appello, effettuando le nomine, non sia affatto in grado di accertare questa conoscenza. La legge dice « conoscenza piena », non dice però nulla sul modo di accertarla, ragione per cui tutto rimane pura teoria. Il Presidente della Corte d'Appello non è in grado di occuparsene più

dettagliatamente; si può anche sostenere che egli non è tenuto, se la legge non lo prescrive, a dar seguito ad eventuali lettere del Presidente della Giunta regionale o provinciale o di un Sindaco, lettere in cui si dica che questo o quel candidato elencato nella lista non conosce il tedesco o l'italiano. Il Presidente non sarà obbligato ad attenersi ma dovrà fare le nomine a suo libero giudizio senza nessuna occasione di accertare la conoscenza del tedesco, a meno che non si affidi a qualcuno che gli dica che il candidato sa il tedesco ecc. Ne risulta quindi la necessità di un sistema per l'accertamento della conoscenza delle due lingue. Quando esistano delle norme su questo sistema potrebbe essere del tutto secondario chi faccia le nomine. Ora abbiamo proposto che sia il Sindaco ad accertare l'esistenza delle premesse prescritte per legge, il che dovrebbe costituire una certa garanzia che la conoscenza delle due lingue ci sia. Abbiamo però anche proposto, e la commissione lo ha approvato all'unanimità, che sia il Presidente della Giunta regionale a nominare i presidenti di seggio. Noi siamo partiti dunque da due garanzie: la prima, che il Presidente della Giunta regionale, analogamente a quanto già avviene per la nomina dei giudici conciliatori, eserciti una funzione al di sopra dei partiti e della politica e sia contemporaneamente sottoposto al controllo del Consiglio regionale; la seconda, che basti in questo caso una conferma della conoscenza della lingua fatta dal Sindaco. Dirò anche che queste due cose stanno in stretta relazione fra loro. O si resta alla nomina del Presidente della Giunta regionale, ed allora sarà sufficiente questa conferma da parte del Sindaco, che in sé ha valore relativo, o si ritorna alla nomina da parte del Presidente della Corte d'Appello ed allora sono del parere che si regoli meglio l'accertamento della conoscenza

delle due lingue oppure che non sia più il Sindaco ma un organo a questo superiore a rilasciare l'attestato, un organo più indipendente di quanto non lo sia il Sindaco nei confronti dei suoi concittadini. In base alle esperienze fatte, su cui non occorre che ritorni, credo di poter chiedere che la conoscenza di entrambe le lingue ed il suo accertamento siano meglio disciplinati per legge. Per quanto riguarda il Sindaco, sappiamo quali e quanti attestati gli vengano accollati; egli deve in un certo senso attestare tutto ciò che succede in terra: se uno è ricco o povero, se è bisognoso, se si è verificata l'una o l'altra cosa, se uno è stato combattente e via di seguito. Il Sindaco si trova poi in una situazione coatta poiché, a meno che non ne sia impedito dall'evidenza del contrario, si sentirà in un certo qual modo obbligato, per senso del dovere nei confronti dei suoi concittadini, a confermare tutto ciò di cui non sia notorio il contrario. Se ci si basa soltanto su questi attestati si pretende semplicemente troppo dal Sindaco. Si tratta dunque di una conferma della conoscenza di entrambe le lingue da parte dei presidenti di seggio da nominarsi: chiedo perciò se la Giunta regionale sia in grado di fare, o subito o entro domani — sospendendo la trattazione dell'articolo — una proposta in tal senso al Consiglio. Anche noi avremo la nostra proposta che ci offrirebbe delle vere garanzie che questi requisiti sono stabiliti per legge in modo tale che, chiunque faccia le nomine, anche il Presidente della Corte d'Appello possa adempiere alle sue funzioni in base ad un accertamento obiettivo.)

PRESIDENTE: La parola all'Assessore.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Il cons. Benedikter ha svolto tutta una sua argomentazione sulla necessità di garantire

la conoscenza della lingua tedesca da parte dei presidenti di seggio. Credo in ogni modo che debba esserci dato atto che non discutiamo questa cosa per la prima volta, in quanto questa precisa norma c'è già nell'attuale legge elettorale. Qui si stanno ora studiando i modi perché questa norma abbia una sua pratica attuazione. Io penso che non sia tanto importante il fatto che la nomina dei presidenti di seggio avvenga da parte del presidente della Giunta regionale o da parte del presidente della Corte d'Appello; importante è che chi firma questo atto di nomina accerti che la conoscenza delle lingue ci sia. Ora a noi sembra che nel testo proposto dalla Giunta ci siano norme sufficienti a questo riguardo, mentre da parte del gruppo etnico tedesco queste norme non sono ritenute sufficienti. Bisogna però tenere presente che l'albo dei presidenti di seggio è tenuto dalla Giunta, la quale evidentemente deve rispondere di esso. Questa secondo noi è una garanzia, nel senso che rappresenta una tutela delle norme che impongono la conoscenza delle due lingue da parte dei presidenti di seggio. Questa garanzia nella legge precedente non c'era. Questo mi pare che sia una parte più essenziale, che non quella della firma dei decreti di nomina dei presidenti. Un'altra forma di garanzia prevista dalla Commissione è che il sindaco deve certificare la conoscenza della lingua tedesca da parte dei presidenti. Ciò rappresenta, mi pare, anche un atto di fiducia nei nostri sindaci. Come faranno i sindaci? Facciano come credono! Ora non possiamo star qui a scendere nei particolari fino a disciplinare le materie d'esame. Abbiamo indicati due responsabili: i sindaci e la Giunta regionale, e riteniamo che questo sia sufficiente. Mi pare poi che una volta che il sindaco testimonia di aver accertato che questi requisiti esistono, noi dobbiamo avere fiducia negli atti che i nostri

sindaci compiono. Se poi qualcuno non fa il suo dovere, vorrà dire che lo additeremo come tale. Di più non ritengo che si possa e si debba fare.

Per quanto riguarda, poi, quello che il cons. Benedikter ha detto a proposito della nomina dei presidenti di seggio, diciamo che tale funzione noi riteniamo di lasciarla alla magistratura, con ciò non facendo alcun riconoscimento della nostra pochezza, cons. Raffaelli, ma dando solamente alla magistratura un riconoscimento.

(Assume la Presidenza il Vicepresidente Rosa).

PRESIDENTE: La parola al consigliere Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Wenn ich der Beweisführung des Assessors Bertorelle folgen wollte, dann hätten wir nicht der Ergänzung des Art. 4 zustimmen dürfen, denn auch dort ist eine Norm vorhanden, die dem Autonomiestatut als einem Rahmengesetz des Staates entspricht und wo man sagen könnte: Ja, vielleicht hat man in der Vergangenheit in einem Sinne übertrieben, aber in der Zukunft werden wir das nun mit einem anderen Geiste anwenden und es wird nicht mehr passieren; wir werden den Proporz so und so auslegen, aber es braucht keine zusätzliche Vorschrift. Es sei in der Vergangenheit vielleicht irgendetwas passiert, aber in der Zukunft wird das nicht mehr passieren und warum also neue Vorschriften, wenn schon der Grundsatz vorhanden ist. Der Grundsatz war ja auch für die verhältnismäßige Vertretung in den Ausschüssen klipp und klar vorhanden; der hätte nicht ergänzt werden müssen, wenn man so spricht, ganz besonders, was die Frage der Vertrauenswürdig-

keit der Bürgermeister betrifft. Also das hat mit der Vertrauenswürdigkeit der Bürgermeister wirklich gar nichts zu tun. Aber wenn ich Bürgermeister bin und mein Amt gewissenhaft erfüllen will, dann weigere ich mich, den Sprachenprofessor zu spielen, wenn ich es nicht schon zufällig sein sollte. Wie soll ein Bürgermeister dazukommen, — ohne die betreffende Person eigens eingeladen und mit ihr ein Kolloquium gehabt zu haben —, zu beglaubigen, daß diese Person beide Sprachen voll und ganz beherrscht. Wie soll er dazukommen? Bitte, ich kann ja auch eine andere Auffassung meiner Amtspflichten haben. Das ist dann eine jener routinemäßigen Bestätigungen, die man einfach ausstellt. Wir müssen doch davon ausgehen, daß hier Amtshandlungen zugemutet werden, Beglaubigungen und Bestätigungen über Fähigkeiten verlangt werden, die man sonst erst dann ausstellt, wenn irgendeine objektive Feststellung durch irgendein Organ, das dazu besonders geeignet ist, vorausgegangen ist. Dann kann es der Bürgermeister auch bestätigen, nachdem sich z.B. eine Kommission damit beschäftigt hat. Dann heißt es aber: um Gottes Willen, eine Kommission wegen der Deutschkenntnis ernennen! Ja, bitte, ich aber jetzt nicht den Vorschlag gemacht, wir haben in der Kommission davon gesprochen und sind davon abgegangen, weil wir uns gedacht haben, es müßte dieses System genügen. Wir haben allerdings einen ausdrücklichen Vorbehalt gemacht, wenn sich das noch ändern sollte. Nämlich, es werden Kommissionen ernannt, um zu erhärten, ob bei Aufnahme in den öffentlichen Dienst jemand die beiden Sprachen beherrscht. Gut, man kann sagen, der Betreffende muß dann sein ganzes Leben lang in diesem öffentlichen Dienst diese Sprachkenntnis verwenden. Aber ich frage den Regionalrat, ob die Ausübung, auch nur die einmalige Ausübung bei

irgendeiner Wahl der Funktion des Wahlbehördenpräsidenten, nicht wichtig und heikel genug ist, d.h. sozusagen eine der wesentlichsten Funktionen für das parlamentarische und demokratische Leben überhaupt ist, daß man die Gewähr für die Kenntnis beider Sprachen sichert und nicht nur den schönen Grundsatz irgendwo in einem Gesetz verankert. Und leider ist es so. Wenn wir nicht diese Erfahrung gemacht hätten, wären wir ja nicht hier um zu sagen, es wäre irgendeine zusätzliche Sicherung erforderlich. Dann hätten wir keinen Grund, um uns da noch weiter mit diesen Dingen zu beschäftigen und in dieser Hinsicht sozusagen das Gesetz, oder was immer, noch komplizierter zu gestalten. Wenn schon, muß man davon ausgehen, ob das Organ in der Lage ist, so etwas ohne weiteres zu bestätigen. In der Kommission, in der der Assessor auch anwesend war und diesbezügliche Erklärungen abgegeben hat, hatten wir uns vorbehalten, auf diese Regelung zurückzukommen, um eventuell eine bessere Garantie oder irgendein einfaches Verfahren zustandezubringen, das jedenfalls die größtmögliche Objektivität sichert. Daher möchte ich bitten, daß man eventuell die Behandlung dieses Artikels aussetzt, es sei denn, der Assessor hat bereits einen Vorschlag, oder wir kommen spätestens morgen darauf zurück.

(Se volessi seguire le argomentazioni dell'Assessore Bertorelle, non avremmo dovuto approvare le integrazioni dell'art. 4, dato che anche questo contiene una norma che corrisponde allo Statuto di autonomia in quanto legge dello Stato e per cui si potrebbe dire che forse in passato si è esagerato in un senso ma che per il futuro la si applicherà con uno spirito diverso in modo che ciò non accada più; inoltre che le norme sulla proporzionale

verranno interpretate in questo e questo modo senza bisogno di disposizioni particolari. In passato si sarebbe forse verificato qualche inconveniente ma per il futuro ciò non avverrebbe più: perché dunque nuove disposizioni quando già esiste un principio? Questo principio esisteva però chiaro e tondo anche per la rappresentanza proporzionale nelle Giunte e non sarebbe occorso integrarlo, se si parla così, specialmente per quanto riguarda la questione dell'attendibilità dei Sindaci. Con tale attendibilità la cosa non ha dunque nulla a che fare. Se però fossi Sindaco e volessi adempiere il mio dovere con coscienza mi rifiuterei di fare la parte del professore di lingue, a meno che per caso non lo sia. Come potrà un Sindaco attestare che una persona ha la piena conoscenza delle lingua italiana e tedesca, senza averla prima invitata ad un colloquio? Prego, io potrei anche avere un'altra concezione dei doveri del mio ufficio: allora l'attestazione sarà una di quelle operazioni di routine che si fanno e basta.

Dobbiamo partire dal fatto che qui ci si aspetta un atto ufficiale, che si pretendono attestazioni e certificati di capacità, che di solito si fanno precedere da un accertamento obiettivo da parte di un organo qualsiasi ma a ciò qualificato. Il Sindaco potrà poi attestare la capacità, dopo però che per esempio una commissione se ne sarà occupata. Si dirà: per carità, una commissione per la conoscenza del tedesco! Va bene, non ho fatto ora una proposta in questo senso, ne abbiamo già parlato in sede di commissione ed abbiamo abbandonato l'idea pensando che questo sistema dovesse essere sufficiente. Abbiamo però fatto un'esplicita riserva se la cosa dovesse cambiare: infatti si istituiscono commissioni apposite per l'accertamento della conoscenza di entrambe le lingue all'atto dell'assunzione nei pubblici uf-

fici. Bene, si può affermare che un funzionario dovrà poi applicare tali conoscenze linguistiche per tutta la sua vita di servizio; io chiedo però al Consiglio se l'esercizio, anche per una sola volta, della funzione di Presidente di seggio elettorale non sia un ufficio abbastanza importante e delicato, per così dire una delle funzioni fondamentali per la vita parlamentare e democratica, per assicurarsi che i prescelti abbiano la piena conoscenza di entrambe le lingue; che non sia dunque soltanto un bel principio ancorato in una legge qualunque ma una garanzia. Purtroppo senza le esperienze che abbiamo non staremmo qui a dire che è necessaria un'ulteriore garanzia, non avremmo nessuna ragione per occuparci ancora di tali cose e per complicare ancora la legge in merito o che cosa sia. Invece bisognerà domandarsi se l'organo è in grado senz'altro di rilasciare un'attestazione su questa materia. Nella seduta di commissione, a cui era presente anche l'Assessore, che ha fatto dichiarazioni sull'argomento, ci eravamo riserbati di ritornare su tale ordinamento al fine di arrivare eventualmente ad una migliore garanzia o ad un metodo più semplice per assicurare la maggiore obiettività possibile. Per questa ragione vorrei chiedere che la trattazione del presente articolo sia tralasciata, a meno che l'Assessore non abbia pronta una proposta, e rimandata al più tardi a domani.)

(Riassume la Presidenza il Presidente Pupp).

PRESIDENTE: È stata fatta la richiesta di sospendere l'art. 12.

La parola all'Assessore.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Non ho difficoltà ad accettare la propo-

sta di sospensione per perfezionare la norma riguardante l'accertamento della conoscenza della lingua tedesca.

PRESIDENTE: Allora sospendiamo questo articolo e passiamo all'art. 13.

Art. 13

All'art. 26, terzo comma, dopo la parola « ...procede... », sono aggiunte le parole: « ...sentiti i rappresentanti di lista, se già designati... ».

Chi chiede la parola? Nessuno?

È posto in votazione l'art. 13.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 14

Dopo il secondo comma dell'art. 26, sono inseriti i seguenti due commi:

« La Commissione, effettuata la nomina degli scrutatori, sceglie fra questi, a maggioranza assoluta di voti, il Segretario del seggio. Il Segretario deve essere scelto, possibilmente, tra gli scrutatori che siano in possesso del titolo di scuola media inferiore ».

« Delle operazioni compiute viene dato atto in apposito processo verbale ».

La parola al cons. Canestrini.

CANESTRINI (P.C.I.): Qui si sancisce il principio che, una volta fatta la nomina de-

gli scrutatori, la Commissione procede alla nomina del segretario di seggio, il quale viene in tal modo attirato dal meccanismo politico-elettorale. In altre parole, la figura del segretario di seggio viene in tal modo politicizzata. Vorrei chiedere all'Assessore se la Giunta non ritiene di ripensare a questa innovazione che si vuole introdurre, e ciò per evitare il più possibile di politicizzare la composizione dei seggi, soprattutto perché proprio da voi viene affermato il carattere puramente tecnico della legge. Qui invece pare che l'operazione venga sottratta a quei criteri di obiettività che essa deve avere. Annuncio che ho pronto un emendamento da presentare su questo argomento.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Ich möchte als Präsident der Kommission Stellung nehmen zu einer Auslegung dieses Vorschlags von seiten des Abgeordneten Canestrini, der übrigens Mitglied der Kommission ist, aber nicht dabei war, eine Auslegung, die meiner Ansicht nach auch nur dadurch erklärt werden kann, daß wiederum ein Mißverständnis vorliegt. Auf der einen Seite verlangte der Vorschlag des Ausschusses, die Anzahl der Stimmzähler um zwei zu reduzieren. Auf der anderen Seite war es besonders der Wunsch der Vertreter der sozialistischen Partei, keine Reduzierung vorzunehmen oder diese Reduzierung zumindest auf ein Minimum zu beschränken. Man hat dann eine Mittellösung gefunden, die Gesamtzahl der Mitglieder dieser Wahlbehörde um eine einzige Einheit zu reduzieren. Um aber trotzdem gewissermaßen die demokratische Herkunft aller Mitglieder der Wahlbehörde zu garantieren, hat man den Sekretär auch in die

Kategorie derjenigen Mitglieder übergeführt, die von der Gemeindewahlkommission ernannt und nicht vom Präsidenten der Wahlbehörde berufen werden. Auf diese Art und Weise gehört er also jenen Mitgliedern an, für welche die Spielregel gilt, daß sowohl die Mehrheit der Gemeindewahlkommission als auch die Minderheit entsprechend den verschiedenen Parteien ebenfalls in der Wahlbehörde vertreten sein sollen. Darunter auch der Sekretär, nur mit der Bedingung, daß dieser Sekretär womöglich jemand sein soll, der auch die Voraussetzungen mit sich bringt, diese Funktion zu erfüllen. Und wir wissen, daß der Sekretär ja eine bedeutende Funktion erfüllt, weshalb es gut ist, daß auch er von diesem politischen Gremium der Gemeindewahlkommission gewählt wird, ebenso wie alle anderen Mitglieder der Wahlbehörde. Also damit ist eigentlich nur die demokratische Grundlage der Wahlbehörde, wie man sie nennt, erweitert. Ein Lebenszweck, der damit auch erreicht wurde, ist, daß die Gesamtzahl der Wahlbehörde um eine Einheit verringert werden kann, was ja auch damit gerechtfertigt ist, daß durch diese Abänderungen sowohl am Sonntag als auch am Montag gewählt wird, wodurch die Arbeitszeit, die die Kommission zur Verfügung hat, ausgedehnter ist und es nicht notwendig ist, sie auf kurze Zeit zusammenzudrängen und dementsprechend aus diesem Grunde mehr Personal vorzusehen.

(Come presidente della commissione vorrei pronunciarmi su una interpretazione della presente proposta data dal cons. Canestrini, che pure è membro della commissione anche se non era presente, interpretazione che mi sembra potersi spiegare soltanto con un altro malinteso. Da un lato una proposta della Giunta proponeva di ridurre di due gli scrutatori, dall'altro c'era il desiderio dei rappresentanti del

partito socialista di non ridurli o di farlo il meno possibile. Si è poi trovato un compromesso con cui il numero complessivo dei componenti il seggio elettorale risultava diminuito di una sola unità. Per garantire però in un certo modo la provenienza democratica di tutti i membri del seggio, si è passato anche il segretario nella categoria dei membri nominati dalla commissione elettorale comunale invece che dal presidente di seggio. In tal modo anche il segretario apparterrà a quei membri per cui vale la regola che tanto la maggioranza quanto la minoranza della commissione elettorale comunale debbano essere rappresentate nel seggio sulla base dei diversi partiti; sola condizione che il segretario abbia anche le premesse necessarie ad adempiere le funzioni relative al suo compito. Sappiamo quanto sia importante la funzione di segretario, ragione per cui sarà bene che anche questi venga eletto, come gli altri membri del seggio, dall'organo politico della commissione elettorale comunale; quella che si chiama la base democratica del seggio ne verrà soltanto allargata. Si è raggiunto inoltre lo scopo di ridurre di un'entità il totale dei componenti il seggio, riduzione giustificata anche dal fatto che questo emendamento prevede che le votazioni abbiano luogo tanto alla domenica quanto al lunedì. Questo fatto allarga il tempo a disposizione della commissione così che non è più necessario concentrarla in breve tempo e prevedere una quantità di membri corrispondentemente maggiore.)

PRESIDENTE: Metto in votazione l'art. 14 nel testo proposto dalla Commissione.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: è approvato a maggioranza con 2 astenuti.

Art. 14 bis

L'art. 27 è soppresso.

Se nessuno prende la parola lo pongo in votazione.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 15

All'articolo 29 il quarto comma è sostituito con il seguente:

« Per i reati commessi a danno dei membri dell'Ufficio si procede a termini dell'art. 24 del Testo Unico 16 maggio 1960 n. 570 ».

È posto in votazione l'art. 15.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 16

L'art. 31 è sostituito dal seguente:

« Al Presidente dell'Ufficio elettorale di sezione spetta un compenso fisso di lire 7.000. al lordo delle ritenute di legge. Il trattamento di missione, se dovuto, corrisponde a quello che spetterebbe ai funzionari con qualifica di Direttore di sezione dei ruoli dell'Amministrazione dello Stato. Ai pubblici funzionari con qualifica superiore spetta, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita.

Agli scrutatori, compreso quello che svolge funzioni di segretario, spetta un compenso fisso di lire 5.000, al lordo delle ritenute di

legge, oltre al trattamento di missione, se dovuto, nella misura corrispondente a quella che spetta ai funzionari statali con qualifica di consigliere di 2. classe. Ai funzionari con qualifica superiore spetta, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita.

Ai membri dell'Ufficio della prima sezione, esclusi quelli dell'unica sezione del Comune, è inoltre corrisposto un compenso fisso suppletivo pari a lire 2.000 per il Presidente e lire 1.500 per gli scrutatori, compreso quello che svolge funzioni di segretario, al lordo delle ritenute di legge.

Art. 31 - commi 4 e 5 - della legge vigente.

Ai membri dell'Ufficio centrale di cui al 2° comma dell'art. 61, oltre al trattamento di missione a norma dei precedenti commi, spetta un compenso fisso di lire 7.000 al Presidente e di lire 5.000 agli scrutatori, al lordo delle ritenute di legge.

La liquidazione delle competenze viene effettuata a cura ed a carico dell'Amministrazione comunale ».

La parola al cons. Brugger.

BRUGGER (S.V.P.): Ich wollte lediglich den Assessor fragen, ob er es nicht für zweckmäßiger befinden würde, anstatt sich auf die Bezüge der Staatsbeamten zu beziehen, die Bezüge der Planstellenbeamten der Region zu nehmen oder Vergleiche mit den Planstellenbeamten der Region zu ziehen. Es ist schließlich und endlich nur eine Frage der Zweckmäßigkeit, aber ich wollte nur fragen, weshalb man, nachdem die Region die Zuständigkeit hat, die Staatsbeamten nimmt und nicht die Regionalbeamten.

(Vorrei soltanto chiedere all'Assessore se non gli sembri opportuno riferirsi alle spettan-

ze degli impiegati di ruolo della Regione o fare paralleli con gli stessi impiegati regionali anziché con quelli statali. In fondo si tratta soltanto di una questione di opportunità: volevo però sapere perché, dato che la Regione possiede la competenza in materia, ci si riferisce agli impiegati dello Stato invece che a quelli della Regione.)

PRESIDENTE: La parola all'Assessore.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Le tabelle sono uguali, con una differenza del 35% in più per i dipendenti regionali.

PRESIDENTE: È posto in votazione lo art. 16.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 17

La prima parte del 1° comma dell'art. 32 è così modificata: « Il Sindaco provvede affinché, dalle ore 16 in poi del giorno precedente le elezioni, il Presidente dell'Ufficio elettorale, assuma la consegna del locale arredato in sede della sezione e prenda in carico il seguente materiale »:

Allo stesso articolo il punto 9) è sostituito con il seguente:

« sei matite copiative per l'espressione del voto ».

Allo stesso articolo è inserito il nuovo punto 11) del seguente tenore:

« Una copia del testo della legge e una

copia delle iscrizioni per gli uffici di sezione ».

Allo stesso articolo l'ultimo numero elencato è numerato con il numero 12.

Allo stesso articolo, ultimo comma, dopo l'espressione « ...con numerazione unica progressiva... », sono aggiunte le parole « ...per provincia... ».

Chi prende la parola?

La parola al cons. Corsini.

CORSINI (P.L.I.): Deve essere detto « una copia del testo della legge una copia delle istruzioni », non « iscrizioni ».

PRESIDENTE: Si tratta evidentemente di errore di trascrizione; con questa modifica pongo ai voti l'articolo.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 18

Il quarto comma dell'art. 33 è così modificato:

« I presentatori debbono essere elettori iscritti nelle liste del Comune e la loro firma è autenticata anche cumulativamente in un solo atto da un notaio, da un cancelliere di pretura o dal segretario comunale ».

All'art. 33, sesto comma, sono cancellate le parole « ...secondo l'ordine di presentazione ».

La parola all'Assessore Bertorelle.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Mi pare che a questo punto si collochi l'art. 33 della legge ordinaria, a proposito del-

la quale era stato richiesto dal cons. Canestrini che fosse diminuito il numero dei presentatori delle liste. A questo proposito vorrei ricordare alcune cifre: la nostra legge richiede nei comuni con più di 30 mila abitanti da 200 presentatori per lista; nei comuni con più di diecimila abitanti da 100 a 200; nei comuni con più di 3000 abitanti almeno 50 presentatori; nei comuni con più di mille abitanti almeno 20 presentatori; nei comuni con meno di mille abitanti, dieci presentatori. Vediamo ora il numero dei presentatori richiesto dalle altre leggi elettorali amministrative esistenti. La Regione siciliana richiede per i centri con più di 40 mila abitanti almeno 200 presentatori; con più di diecimila abitanti almeno 100 presentatori; con più di 5000 abitanti almeno 50 presentatori; con più di duemila abitanti almeno 30 presentatori, con meno di duemila abitanti almeno venti presentatori. La legge elettorale amministrativa dello Stato elenca le stesse cifre salvo che per i comuni di 2000 abitanti, per i quali richiede almeno dieci presentatori. Sostanzialmente, siamo anche noi allo stesso livello. Stabilire un numero più esiguo di presentatori, vorrebbe poter dire anche la presentazione di liste destinate poi a non raccogliere alcun voto; d'altra parte una eccessiva polverizzazione delle liste recherebbe preoccupazioni anche per il fatto che un numero eccessivo di presentatori potrebbe togliere praticamente la segretezza al voto. Alla Giunta sembra che le cifre attuali contemperino bene le due esigenze, consentendo facilmente a ciascun gruppo politico la presentazione di liste e garantendo nel contempo contro la possibilità di identificazione dei voti, quindi mantiene la sua proposta.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Ceccon.

PREVE CECCON (M.S.I.): Onorevole Assessore, vedo che fra gli addetti alla raccolta ed alla autenticazione delle firme dei presentatori, la Commissione legislativa ha depennato il giudice conciliatore. Il provvedimento mi pare non corrisponda ad alcuna esigenza logica; lo si è motivato col desiderio di unificare le disposizioni della nostra legge con quella nazionale elettorale. Ora mi pare opportuno, anche su questo argomento, lasciare il giudice conciliatore autorizzato a raccogliere e convalidare le firme, in quanto proprio la legge nazionale, al suo art. 14, fra le persone abilitate a rilevare le dichiarazioni di accettazione della candidatura e per la prestazione della prova di saper leggere e scrivere, elenca espressamente anche i giudici conciliatori. Il conciliatore è anche un Magistrato; ed io ho sentito, precedentemente, delle preoccupazioni che si nutrivano, a proposito dell'elenco dei presidenti di seggio e delle loro nomine, di recare offesa alla categoria, togliendo queste facoltà alla Magistratura per darle alla Giunta regionale. Ora sarebbe quantomeno singolare che all'unico magistrato che è di nomina regionale, si volesse invece arrecare una diminuzione che è innegabile, senza che esista alcun valido motivo per farlo. Prego vivamente di mantenere il testo che era stato proposto dalla Giunta; sono d'accordo nella modifica che sostituisce il Cancelliere al Pretore. Si pensi che vi sono città, anche grosse, dove non c'è un notaio, che vi ha recapito alcuni giorni per settimana o dove, per infermità od altro, il notaio può anche non desiderare il compito di legalizzare le firme dei presentatori: si pensi alla coda che, regolarmente, si verifica in queste circostanze all'ufficio del segretario comunale, che è praticamente colui che legalizza tutte le firme, ed all'aiuto che potrebbe essere re-

cato, anche per lo snellimento delle operazioni elettorali, dai Giudici conciliatori.

PRESIDENTE: La parola all'Assessore Bertorelle.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): La richiesta del cons. Ceccon è ragionevole e motivata e può essere anche accolta dalla Giunta.

PRESIDENTE: C'è un emendamento a firma Canestrini, Nardin, Raffaelli, che sostituisce alla dizione « cancelliere della pretura » quella di « cancelliere di un ufficio giudiziario ». Vuole illustrare?

CANESTRINI (P.C.I.): Si tratta di un particolare tecnico, di una precisazione che ci pare necessaria, per estendere quanto più sia possibile la possibilità di autentica delle firme apposte dai presentatori; il nostro emendamento consente anche un vantaggio economico. La affermazione che si possa trattare del cancelliere di « un ufficio giudiziario » anziché della sola Pretura, ci è sembrata logica ed opportuna, perché non sarebbe giusto limitare la possibilità di tale autentica e della raccolta delle firme: se può farlo il Cancelliere di una Pretura, perché non può farlo quello di un Tribunale o il funzionario giudiziario in quel momento disponibile? A termini generali, anche il segretario della Procura della Repubblica, altro non è che un cancelliere, delegato a quell'incarico: con la nostra dizione la possibilità della raccolta ed autenticazione delle firme è estesa a tutti gli uffici giudiziari.

PRESIDENTE: La parola all'Assessore.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Le proposte di emendamento del cons. Canestrini corrispondono effettivamente ad una opportunità; la Giunta le accetta.

PRESIDENTE: Metto in votazione questo emendamento.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Metto in votazione l'emendamento del cons. Ceccon, che aggiunge al testo della Commissione « o dal giudice conciliatore ».

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Metto ai voti ora l'art. 18 così emendato.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 19

Nell'art. 34 le parole « 10 mila abitanti » sono sostituite con le parole « 5 mila abitanti ».

All'art. 34, ultimo comma, sono aggiunte le parole: « ...né inferiore ad un terzo ».

È posto in votazione l'art. 19.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 20

All'art. 36 il quarto comma è sostituito con il seguente:

« Le liste e gli allegati devono essere presentati alla Segreteria del Comune nelle ore d'ufficio nel periodo compreso tra il sesto gior-

no successivo a quello della pubblicazione del manifesto di indizione dei comizi elettorali e le ore 12 del venticinquesimo giorno anteriore a quello della votazione ».

È posto in votazione l'art. 20.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 21

All'art. 39, primo comma - lett. c) - sono aggiunte le parole: « assegna un termine di non oltre ventiquattro ore per la presentazione di nuovi contrassegni ».

È posto in votazione l'art. 21.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 22

All'art. 40, i primi due commi sono sostituiti con i seguenti:

« Le decisioni di cui all'articolo precedente devono essere immediatamente comunicate alla Giunta regionale per la preparazione del manifesto di cui all'art. 32 n. 4, recante i contrassegni di lista e il nome, cognome, luogo e data di nascita di ciascuno dei candidati, e la indicazione dei collegamenti, nonché per la stampa delle schede nelle quali le liste sono riportate secondo l'ordine di presentazione, approvate dalla Commissione mandamentale.

« Il manifesto di cui al comma precedente è tempestivamente trasmesso in congruo numero al Sindaco che dovrà curarne l'affissione al-

l'albo ed in altri luoghi pubblici non oltre lo ottavo giorno antecedente quello di votazione».

La parola al cons. Canestrini.

CANESTRINI (P.C.I.): C'è nel testo una frase che dichiara l'indicazione, e dei collegamenti e che, quanto meno per il Trentino, non ha significato tecnico. Vorrei un chiarimento della cortesia del signor Assessore.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Effettivamente riguarda soltanto la provincia di Bolzano.

CANESTRINI (P.C.I.): Ed allora precisiamo: è meglio aggiungere un inciso « per quanto riguarda la provincia di Bolzano ». Se crede posso presentare l'emendamento.

PRESIDENTE: È stato presentato dal cons. Canestrini un emendamento: aggiungere «per quanto riguarda la provincia di Bolzano».

È posto in votazione questo emendamento aggiuntivo.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Ora pongo in votazione l'art. 22 nel suo insieme: unanimità.

Art. 23

All'art. 42, primo comma, ed ultimo comma, le parole « ...sala delle elezioni »... sono sostituite con le parole « ...sala della votazione... ».

Allo stesso articolo, ultimo comma, le pa-

role « ...5 aprile 1951 n. 203 » sono sostituite con le parole « ...16 maggio 1960 n. 570 ».

È posto in votazione l'art. 23.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 24

All'art. 43, secondo e quarto comma, le parole « ...sala delle elezioni... » sono sostituite con le parole « ...sala della votazione... ».

Allo stesso articolo è aggiunto un comma del seguente tenore: « Di ciò sarà dato atto nel processo verbale ».

È posto in votazione l'art. 24.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 25

È aggiunto il seguente art. 43/bis del seguente tenore: « Per quanto concerne la disciplina della propaganda elettorale si applicano le norme in vigore per le elezioni politiche ».

È posto in votazione l'art. 25.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 26

All'art. 44, primo comma, le parole « ...delle elezioni... » sono sostituite con le parole « ...della votazione... ».

Allo stesso articolo il secondo comma è sostituito con il seguente:

« È assolutamente vietato portare armi o strumenti atti ad offendere ».

La parola al cons. Canestrini.

CANESTRINI (P.C.I.): Mi pare che la dizione « strumenti atti ad offendere » sia piuttosto sibillina: tutto può essere atto ad offendere. Non ho qui sottomano una dizione migliore di questa, ma mi pare che non sarebbe buona cosa accettare questa. Ogni cosa è atta ad offendere: il tacco d'una scarpa, ad esempio, è potenzialmente lesivo della integrità fisica del prossimo. L'Assessore dovrebbe cercare un testo glottologicamente migliore.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): La dizione precedente era ancora peggiore . . .

CANESTRINI (P.C.I.): Sì, sì . . .

BERTORELLE: (Assessore enti locali - D.C.): La dizione attuale l'abbiamo presa dalla legge dello Stato. Non è, sono d'accordo il *non plus ultra* della lingua, ma quale altra possiamo adottare?

PRESIDENTE: Nessun altro chiede la parola?

CANESTRINI (P.C.I.): Mi asterrò per ragioni di principio.

PRESIDENTE: Metto in votazione lo articolo.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: è approvato a maggioranza con 1 astenuto.

Art. 27

All'art. 46, dopo il secondo comma, sono inseriti i seguenti nuovi due commi:

« Il certificato medico eventualmente esibito, viene allegato al verbale, ed è valido soltanto se rilasciato dal medico provinciale, dall'ufficiale sanitario, o dal medico condotto. Esso è rilasciato in carta libera, gratuitamente ed in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche.

« Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido. Sul suo certificato elettorale è fatta apposita annotazione dal Presidente del seggio, nel quale ha assolto tale compito, e del suo nome e cognome è preso atto nel verbale ».

Chi chiede la parola?

CANESTRINI (P.C.I.): C'è il nostro emendamento.

PRESIDENTE: Sì, eccolo. I cons. Canestrini e Nardin presentano un emendamento soppressivo, col quale si propone di togliere « o riconosciuto dall'Ufficio » riferito all'eventuale infermità dell'elettore, che lo rende incapace di esercitare da solo il voto.

La parola al cons. Canestrini.

CANESTRINI (P.C.I.): Questa volta, signor Presidente, non sono ragioni glottologiche, non sono ragioni di miglioramento tecni-

co a muovermi: si tratta proprio di una questione di fondo tanto che buona parte del nostro atteggiamento nei confronti di questa legge, dipenderà dall'atteggiamento della maggioranza sui nostri emendamenti. Secondo il testo proposto, sono ammessi a votare in cabina con l'accompagnatore, solo quegli elettori che siano affetti da impedimento fisico evidente o riconosciuto dall'ufficio. Sul tema ho già preso la parola in sede di discussione generale, ed ho detto quanto avevo desiderio di dire, mi è stato risposto quello che mi si voleva rispondere. Mi pare però che il tema sia di tale importanza che meriti di essere ripreso. Bisogna tornarvi su, poiché se nel Trentino esiste una possibilità di broglio elettorale, questa possibilità trova modo di esplicitarsi per quanto è detto nel secondo comma dell'art. 46. Facciamo un esempio: si presenta un elettore amputato delle mani o cieco: in questo caso l'impedimento fisico è evidente, questo elettore voterà con l'assistenza in cabina. In altro caso l'elettore non ha un impedimento fisico evidente; tuttavia per ammetterlo con un accompagnatore in cabina, prima delle modifiche alla legge, delle quali stiamo adesso discutendo, bastava il riconoscimento dell'Ufficio. Cioè dei signori, che non erano dei medici, potevano arrogarsi il diritto di decidere chi degli elettori non è in grado di dare, con meccanica precisione, il proprio voto.

E dico con meccanica precisione, perché non intendo ora fare riferimento ad eventuali turbe psichiche. Anzi si potrebbe giungere, da parte del seggio, ad una decisione anche contrastante con una dichiarazione medica. Bisogna ovviare a questo, che è un inconveniente gravissimo: il presidente del seggio diventa improvvisamente medico, può riconoscere od impedire la espressione del voto. Da questo passo al successivo, ci vuole poco. C'è tutta

una tendenza da parte del partito di maggioranza, al facile accaparramento degli accompagnatori in cabine, il che contrasta fra l'altro col principio del voto libero e segreto. Per questo l'accompagnamento deve rimanere una eccezione, quale è, altrimenti su 400 mila votanti, quanti sono nella Regione, sarà facile che qualche migliaio di voti sia guadagnato per via degli accompagnamenti.

Chiedo che il riconoscimento della inabilità da parte dell'ufficio elettorale sia abolito, che soltanto in caso di evidente impedimento fisico sia ammesso l'accompagnamento in cabina. Le modifiche proposte alla legge, considerano l'esistenza di un certificato medico: è già un passo avanti. Ma questo certificato medico viene considerato un di più, deve essere « eventualmente esibito » secondo il testo della legge, può e non può essere richiesto ed esibito. Che cosa vuol dire chiaramente questa dizione? Posso anche ammettere la possibilità di contrasti: ma bisogna comunque togliere la discrezionalità assoluta ai presidenti di seggio.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Corsini.

CORSINI (P.L.I.): Mi pare che, attraverso le sottigliezze di interpretazione nell'uno e nell'altro senso, questo articolo rivesta una importanza non secondaria. Evidentemente la concessione del diritto di voto a tutti i cittadini, comporta anche un oculato controllo perché non intervengano espressioni che non siano sinceramente meditate e volute. E non mi riferisco al fatto che il suffragio universale porta inevitabilmente con sé voti che non sono pienamente coscienti: i cittadini non sono obbligati a vivere la vita politica del Paese, possono anche esprimere il loro voto attraverso

stati d'animo eccezionali. Sarà un male, ma è un male inevitabile. Evitabile è invece che si consenta l'espressione di un voto non in base a valutazioni eminentemente politiche, ma solo come la espressione della volontà di alcune persone che possono far valere come strumento la propria volontà anziché quella dell'elettore. Ci sarebbe, su questa materia, una casistica pressoché infinita. Chi ha fatto, come io ho fatto, il presidente di seggio, deve averne tratto la convinzione che il tentativo di concedere anche ai fisicamente impediti la possibilità di esprimere il loro voto, si allarga in maglie nelle quali sono trascinati tutti a votare, spesso portati al seggio elettorale soltanto dalla volontà dei familiari. Ricordo una mia esperienza, proprio in un seggio qui a Bolzano, dove fu portata a votare una ammalata di cuore, della quale temevo non riuscisse a sopravvivere nemmeno quel tanto che fosse sufficiente a portarla fuori del seggio; ed un giovane, completamente idiota, che i genitori accompagnarono ed al quale la madre, che non avevo autorizzato ad accompagnare in cabina il demente, aveva rivolto crude minacce ove non avesse votato come gli avevano insegnato a casa. Signor Assessore, il gioco elettorale è da fare in piena chiarezza ed in piena lealtà; la democrazia stessa, signor Assessore, è affidata al gioco elettorale, ed infangheremmo la democrazia stessa, quando le leggi elettorali consentissero l'accesso alle urne; il voto che non fosse veramente cosciente e voluto. Per me la cosa riveste anche importanza di principio; se crediamo veramente al suffragio universale, non possiamo avere la stessa fede, credere ugualmente, se affidiamo i risultati elettorali alla espressione di voti che non siano non solo dottrinalmente coscienti, ma che nemmeno rispondano ad uno stato emotivo: che siano esclusivamente strumento del volere altrui, non del-

l'elettore. E non faccio qui della polemica di partito, mi rivolgo a tutti i partiti, poiché nessuno ignora come tutti i partiti facciano ogni sforzo, nelle occasioni elettorali, per mobilitare le macchine dei simpatizzanti, per noleggiarle magari, onde portare ai seggi gli ammalati e gli impossibilitati. Così non c'è da scandalizzarsi per nessuno se affermo che talora, per conseguire un voto, si compiono delle autentiche violazioni dell'umanità. Signor Assessore, guardi questo articolo 46: le proposte di modifica che sono state presentate ci lasciano totalmente insoddisfatti perché non limitano e tanto meno evitano gli inconvenienti di cui abbiamo parlato; il secondo comma, poi, dell'art. 46, concede ai presidenti di seggio una eccezionale larghezza di valutazione. Quale è, infatti, l'impedimento fisico evidente? Comprende forse anche gli impedimenti non soltanto fisici, ma anche psicofisici, nel senso che un demente possa presentarsi al seggio elettorale...

PREVE CECCON (M.S.I.): ... Come avviene ...

CORSINI (P.L.I.): Il riconoscimento dell'impedimento da parte della sezione, o da parte del presidente, pare voler perpetuare anche in questo il fatto che la maggioranza è sempre maggioranza. Come può essere riconosciuto dall'ufficio elettorale l'impedimento fisico? Fino a quali limiti questo impedimento si spinge? Queste cose vanno dette, queste possibilità vanno tolte. Si sarebbero forse tolte col richiamo al certificato medico, che però è « eventualmente » esigibile: vuol dire che non è necessario e restiamo nella identica situazione di prima. Se si volessero elencare qui le critiche che sarebbe lecito rivolgere alle sezioni elettorali che sorgono negli ospedali, nei

ricoveri, negli ospedali psichiatrici, non finiremo più: mi pare sia dovere da parte di tutti vincere la battaglia elettorale onestamente, corrispondentemente a quella che è la volontà degli elettori, non con voti espressi in uno stato di minorazione, di incapacità di esprimere coscientemente una propria volontà. Questo è nell'interesse non di un partito soltanto, ma di tutti i partiti, è nell'interesse della democrazia far sì che le elezioni possano avere questo aspetto di chiarezza, di onestà, di lealtà; e non dimentichiamo che molti dei motivi di lagnanza dell'antidemocrazia risiede proprio in questa incapacità congenita dell'elettorato di esprimere la autentica volontà popolare. Per questo mi associo alle critiche mosse su questo argomento e chiedo che la Giunta regionale voglia esprimere il suo punto di vista in materia, trovare un correttivo preciso, per cui coloro che sono fisicamente impossibilitati ad esprimere il voto, lo comprovino ogni volta con un certificato medico, quando la menomazione anatomica, come la mancanza degli arti o la cecità, non lo rendano evidente.

CANESTRINI (P.C.I.): Congratulazioni.

PRESIDENTE: È stato presentato un emendamento aggiuntivo dai cons. Ceccon, Corsini, Toscana: istituire dopo il 2° comma, il nuovo 3° comma che recita: « Agli effetti del comma precedente si intende per impedimento fisico evidente, la cecità e la mancanza delle mani ».

La parola al cons. Kessler.

KESSLER (Presidente G. P. Trento - D.C.): Prendo la parola per esprimere esclusivamente una opinione personale. Non con-

testo che si siano potuti verificare casi nei quali la norma in vigore ha dato luogo a risultati non approvabili, ma da questo a giungere alla modifica che è stata proposta, ci corre. Limitare l'impedimento fisico alla sola cecità ed alla mancanza delle mani è estremamente incompleto. Anzitutto, come riconosciamo veramente la cecità? Non sempre una cecità è totale. Vediamo quindi che, se nell'attuale sistema ci sono degli aspetti negativi, c'è però anche quello, sicuramente positivo, di consentire con la massima facilità ed al maggior numero di persone la espressione del voto. Mi pare che la prima cosa che deve preoccuparci sia di dare ai cittadini la più larga possibilità di esprimere il proprio voto, soprattutto a chi non è in condizioni ideali per farlo. Nell'interesse della democrazia, se proprio vogliamo fare i discorsi grossi, è meglio che si debba registrare qualche piccolo inconveniente piuttosto che negare la libertà di voto più ampia. Se noi allargheremo la richiesta del certificato medico a tutti, non faremo l'interesse delle popolazioni ed avverrà che molti, per evitare questa noia, diserteranno le urne. Non contesto i casi che sono stati esposti da Corsini, ma anche questo aiuta a formare il convincimento che il voto è un dovere; e bisogna che stiamo attenti a non stabilire norme che costituiscano una difficoltà, una remora all'esercizio del voto. Per me la formulazione presentata è corretta, nel dubbio preferisco sempre quella più larga. La valutazione della infermità affidata ai presidenti di seggio, può dar luogo a diversità di valutazioni; ma è una cosa in cui il buon senso deve servire. Ci sono, del resto, presidente e scrutatori di diverse tendenze politiche, ogni decisione è sostanzialmente sorvegliata; non ritengo possibile una formulazione diversa, che non renda più difficile la espressione del voto. Lasciamo giudicare ai presidenti di seggio o ai

componenti del seggio. Mi pare davvero questa l'unica dizione possibile che, anche se reca degli inconvenienti, più gravi ne deriverebbero da una norma più restrittiva.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Raffaelli.

RAFFAELLI (P.S.I.): Discorsi di questo tipo andrebbero fatti a sera, dopo la lettura di un libro di Carlini sui brogli elettorali, che avvalorerebbe largamente le asserzioni fatte, qui in aula, dal collega Corsini. Se è vero che queste osservazioni hanno valore universale, uguale valore universale ha quel libro, anche se, fortunatamente, il Cottolengo non esiste in provincia di Trento e rappresenta un caso limite. Vorrei anche, dando a questa polemica la sua giusta dimensione, ricordare che non siamo più al tempo nel quale, forse, si poteva anche dire e credere che le sinistre avessero perduta una elezione per i voti dei minorati psichici; e nemmeno la D.C., credo, pensa più — se mai lo ha pensato — che le sue fortune elettorali possano dipendere da quei voti. Oggi noi consideriamo la questione molto più freddamente che non dieci o dodici anni fa: la consideriamo a fondo, freddamente, serenamente. Vero è quanto ha detto il cons. Kessler, che non bisogna limitare la libertà di espressione del voto; ma per noi questa libertà si manifesta più compiutamente quando il voto è dato personalmente dall'elettore, quando sia dato da un assistente solo ed esclusivamente nel caso di evidente impedimento fisico. Niente limitazioni, quindi, alla libertà del voto, semmai una più larga libertà per coloro che possono non essere in grado di rifiutare un accompagnatore che spesso preferirebbero non avere. Limitare quindi l'accompagnamento al-

l'accertamento dell'impedimento fisico. Anche chi è coricato o barellato, può fare la sua crocetta da solo nel segreto della cabina, anche il tremolio delle mani può consentire di tracciare una crocetta, magari sbilenca . . .

KESSLER (Presidente G. P. Trento - D.C.): Potrebbe tracciarla fuori . . .

RAFFAELLI (P.S.I.): Allora chiediamo un certificato medico; ma mandare un'altra persona ad esprimere, in modo giusto o magari sbagliato, l'espressione della volontà di un malato, non mi va. Affidare il giudizio alla discrezionalità del presidente, è metterci su una via che non finisce più. Io posso anche credere all'equità di tutti i presidenti di seggio, ma non posso dimenticare la faziosità e la diversa visione dei problemi: ci troveremmo senza dubbio di fronte a casi nei quali il medico direbbe sì ed il seggio no, o viceversa. Non sono cose, queste, da vedere ad occhio; posso vedere se mancano tutte e due le mani, ma non posso, ad esempio, accertare esattamente la cecità. Come fare a decidere nei casi limite? Nel caso di chi non voterà perché non vuol perdere il tempo ad andare a ritirare un certificato medico, significa che si tratta di elemento che ha la coscienza civica ridotta davvero ai minimi termini, e non sarà una gran perdita quella del suo voto; comunque la nostra proposta non comporta alcuna limitazione alla sua libertà. Viceversa, col nostro emendamento, avremmo dato — e badate che è importante — il modo di sfatare quei sospetti che spesso si sentono ripetere e che toccano particolarmente il partito di maggioranza. Io, per questo soltanto, per sfatare queste voci, aderirei a qualsiasi proposta che fosse atta a sciogliere le nebbie.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Ceccon.

PREVE CECCON (M.S.I.): Indubbiamente tocchiamo un tasto doloroso, parlando di questo argomento; ma non tanto e non soltanto l'esercizio del voto, quando tutte le attività umane, sono soggette ad un certo limite. O non esistono perfino disposizioni che vietano l'esercizio del ministero pastorale, che negano l'accesso alla magistratura a chi sia colpito da determinate minorazioni estetiche? In tutte le nostre attività esiste una limitazione. Stupisce francamente la formulazione dell'art. 46, così come è stata presentata dalla Giunta regionale: che la constatazione dell'impedimento fisico sia affidata all'ufficio elettorale. È già stata notata l'impossibilità, l'assurdo del richiedere, ad esempio, una sicura constatazione della cecità. Tanto più vale questa constatazione, quando si lascia al seggio la constatazione di tutti gli impedimenti. Gli impedimenti al voto possono essere di due tipi. C'è quello fisico (la mancanza della vista, degli arti — anche se è vero che a Verona c'è una scuola di rieducazione che ha sfornato degli ottimi pittori, non possiamo pretendere che tutti siano capaci di maneggiare il pennello o la matita coi piedi) che impedisce la meccanica del voto. Tutt'altre malattie possono essere elencate in altro ordine di motivi: le turbe di ordine psichico. Può avvenire che un certificato medico definisca un soggetto incapace di intendere e di volere, ed il presidente di seggio, a suo arbitrio, potrà consentire che egli entri in cabina, accompagnato da qualcuno che esprimerà il voto per lui, il voto di un incapace di intendere e di volere! Ciò è fraintendere il significato fondamentale del voto, che è prima di tutto un fatto morale avanti che fisico. La ri-

chiesta del certificato ostacolerà, si dice, il voto. Ma il certificato elettorale, quello che ci abilita al voto, viene consegnato di casa in casa: e se in quel momento a casa non ci siamo, viene riportato all'ufficio comunale. Ecco, si attua allora la autentica libertà del cittadino. C'è chi all'ufficio elettorale va e chi non ci va. Non esiste alcun obbligo; si tratta di una libera scelta. Ma ragionare così e su altre cose, sembrerebbe davvero un arrampicarsi sui vetri. O introduciamo il certificato medico solo dell'ufficiale sanitario e non di altri sanitari, ed avremo una dichiarazione responsabile ed attendibile che il soggetto non è in grado di esprimere la propria volontà, oppure accettiamo che l'individuazione della impossibilità avvenga solo attraverso la legge, ma con l'indicazione chiara degli impedimenti fisici che danno diritto all'accompagnamento; per me solo due infermità, quelle accennate nell'emendamento che ho firmato. È necessario codificare rigorosamente questo settore.

PRESIDENTE: La parola al Presidente Kessler.

KESSLER (Presidente G. P. Trento - D.C.): Per una puntualizzazione e non per fare della polemica. Mi pare che tutti cerchiamo, qui, di contemperare le esigenze della tranquilla espressione del voto, e quelle del significato del voto stesso. Io non sarei alieno dal considerare la possibilità di una elencazione formale delle infermità che diano diritto all'accompagnamento; devo tuttavia osservare che non è possibile limitare questa possibilità alle sole infermità accennate. Sarebbe sbagliato. Il cons. Raffaelli ha già ricordato il caso del cieco; soltanto colui che è senza mani, finora, pare sicuramente impossibilitato ad esprimere il suo

voto. Cerchiamo una formula che possa soddisfare tutti, ma quella che ci è stata sottoposta non è accettabile. Per le infermità psichiche il discorso è più difficile; infatti chi è interdetto a norma di legge o inabilitato, sempre secondo la legge, ha inibito il diritto di voto, e non è nemmeno iscritto nelle liste elettorali. Se iscritto alle liste risulta, nessuno è in grado di dare un giudizio negativo sulle sue capacità di votare. Questo giudizio è già anticipato dall'inserimento o meno nelle liste elettorali. Bisogna che stiamo attenti, altrimenti, anche senza accorgercene, finiremmo per limitare il diritto degli elettori. C'è una norma dello Stato, la quale, pure essendosi preoccupata di elencare le varie infermità che potrebbero dare il diritto all'accompagnamento in cabina nell'espressione del voto, non è riuscita a trovare una formula completa ed ha dovuto aggiungere « o infermità analoghe ». Vedete quindi chiara l'impossibilità di una dizione rigida. Rimanga quindi alla discrezionalità dell'ufficio elettorale un giudizio, una discrezionalità limitata, se volete, circoscritta: ma non possiamo toglierla del tutto. È impossibile codificare tutti i casi che si possono presentare. Il cons. Raffaelli ha rivolto velate accuse al nostro partito, ma direi che queste accuse vanno prima dimostrate; in quanto ai sospetti non ci toccano, perché noi sappiamo di agire per dare una più larga possibilità di espressione al più alto numero di elettori possibile. Voi affermate che coartiamo la volontà degli elettori infermi; noi potremmo citarvi casi di elettori che abbiamo portato noi ai seggi e che poi hanno votato magari per i socialisti. Ci pare che sia interesse generale provvedere affinché tutti i cittadini possano esprimere liberamente la loro opinione, senza limitazioni che non siano strettamente necessarie. Non nego, anzi sono disposto ad una discussione sulla formula: quella proposta

non mi pare possibile accoglierla. Attendo che la Giunta avanzi le sue proposte. Quella presentata è pericolosamente generica, contrasta col nostro concetto, che, ripeto, il cittadino deve poter votare il più facilmente possibile.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Corsini.

CORSINI (P.L.I.): È doveroso dare atto dell'intervento del capogruppo della D.C. che ha affermato di voler ricercare una formula che avvicini il nostro ed il suo punto di vista, e riconosce così le difficoltà dell'argomento e le necessità di togliere gli inconvenienti che si registrano. Mi pare che ciò costituisca un avvenimento delle due tesi, ed anche un riconoscimento della giustezza delle nostre preoccupazioni. Vorrei dire al cons. Kessler che il suo argomentare non mi pare accettabile quando afferma che solo coloro che non sono iscritti, per l'interdizione sopravvenuta, alle liste elettorali, possono essere considerati psichicamente impediti ad esprimere il loro voto. Il discorso si fa sugli iscritti alle liste, nel presupposto che tutti costoro siano incapaci di intendere e di volere. Fra questi si possono distinguere due categorie: coloro che non sono capaci di esprimere materialmente il voto per la mancanza di strumenti fisici idonei, vorrei dire: amputati delle mani, ciechi di entrambi gli occhi, nella impossibilità di segnare in qualche modo la loro volontà, ed altre categorie che tali strumenti di espressione hanno ugualmente inefficienti. Ora il nostro problema è quello di designare chiaramente queste categorie, ed anche di indicare chi sia autorizzato a riconoscere l'appartenenza di un elettore ai non idonei ad esprimere il voto. Per quanto riguarda la seconda categoria, quella dei minorati

mentali, essa non va delimitata a minorazioni psichiche di alcun genere. Se sono iscritti alle liste elettorali, secondo la legge essi hanno la capacità ed il diritto di esprimere il loro voto, sono capaci di intendere e di volere; ma allora non possono essere accompagnati, allora lo impedimento contemplato non può essere che di natura fisica. In che cosa si concreta questo impedimento? Nella mancanza delle mani, nella cecità; in questi casi non chiederemo il certificato medico. Ci sarà qualche elettore che chiederà di essere accompagnato anche se non è cieco totalmente? Esprimerà già, con ciò, una precisa volontà. Bisogna evitare però l'accompagnamento in cabina il più possibile, perché uno dall'ospizio o dall'ospedale può essere trasportato al seggio, ma deve poi essere lasciato libero di esprimere la propria volontà, salvo le infermità accennate. Altre infermità siano fatte risaltare da un certificato medico, rilasciato da chi ha responsabilità di quanto fa. I tribunali, la magistratura vanno sempre ricercando le infermità e le seminfermità mentali, per concedere le attenuanti, e noi non vorremmo tenerne alcun conto? Chi è iscritto nelle liste, deve poter votare: sia accompagnato soltanto chi ha l'indispensabile necessità di questo accompagnatore, chi presenta impedimenti di natura fisica. Non basta essere vecchi, non basta essere infermi, non basta essere degenti in ospedale; la volontà dei pazienti può essere in mille modi indebolita con motivi di natura psichica. Ci sono dei rischi? Li accetto di fronte ai rischi opposti. È un problema di costume; per questo insisto, senza intenzione polemica: quello che importa è che nessuno possa profittare di simili situazioni.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Canestrini.

CANESTRINI (P.C.I.): Brevemente, per sottolineare le affermazioni del presidente Kessler, nelle quali apprezzo lo spirito aperto a possibilità di soluzioni, anche se egli non ha espresso alcuna proposta di modifica al nostro emendamento. Il voto è un diritto, non è ancora un dovere, almeno nella legislazione comunale. Negli ospedali, nei ricoveri, invece, la non espressione del voto, è un elemento di notevole disagio; ed è facile dirigere il voto, esercitare delle pressioni politiche su un ammalato: lo abbiamo constatato anche troppo spesso. Possiamo del resto esaminare pacatamente il problema: c'è tempo anche domani.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Kessler.

KESSLER (Presidente G. P. Trento - D.C.): Signor Presidente, gli emendamenti in discussione sono due; mi consta quindi di intervenire ancora. Mi pare che il cons. Corsini abbia interpretato male le mie dichiarazioni; non raccolgo quanto ha dichiarato il cons. Canestrini, perché non desidero fare della sterile polemica. Si accennava alla necessità di una formulazione migliore; ora mi viene alla mente un caso, che prima non riuscivo a rintracciare: uno che abbia avuto le braccia ingessate per fratture, come può esprimere il voto senza accompagnatore? C'è poi il morbo di Patterson, ci sono altre ipotesi, tante e con tante eccezioni che non possiamo codificarle compiutamente. Questo per dire che il tema è vasto. Non parlo oltre. Accetto la formulazione attuale con l'aggiunta di una dizione generica che possa salvare i casi non elencabili. La norma proposta non corrisponde alle necessità; quella dello Stato è lunghissima, chiede

che l'elettore esprima chiaramente la sua volontà di essere accompagnato in cabina, e mi pare che non possa esservi costrizione in quella sede

CANESTRINI (P.C.I.): Prima eventualmente . . .

KESSLER (Presid. G.P. Trento - D.C.): Qualche caso può anche essere avvenuto, nel mio ed anche negli altri partiti. Ma nessuno vince una battaglia elettorale per due o tre voti. Io sono d'accordo con la formula dello Stato. La chiara espressione della volontà di essere accompagnato da parte dell'elettore, mi pare fondamentale.

PRESIDENTE: La parola all'Assessore.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Secondo i dati che sono in nostro possesso, i casi di accompagnamenti in cabina sono difforni da quanto è stato affermato in questo dibattito. Il cons. Canestrini ha parlato di migliaia di voti, che potrebbero essere racimolati da una lista. Ebbene, io devo smentirlo, devo dirgli, in base ai dati ufficiali, che non si tratta di migliaia e neanche di centinaia, ma di decine, poche decine di casi. Se togliamo i ciechi, gli amputati, i paralitici — che anch'essi hanno diritto all'accompagnamento perché sono nella impossibilità di esprimere in proprio il voto — restano solo casi di malati di mente che ancora non risultino inabilitati. Non è possibile, da questi dati di fatto, generalizzare. Qui è anche stato dato al nostro dibattito un significato politico; Canestrini ha addirittura fatto dipendere il suo vo-

to e quello del suo gruppo dall'atteggiamento nostro nei confronti dell'emendamento. Io non posso accettare questa impostazione politica perché non è possibile dare alcun significato politico alla nostra discussione. Ci sono diverse leggi elettorali: la Sicilia usa una dizione che parla di « evidente impedimento fisico o riconosciuto dall'ufficio »; la legge elettorale provinciale e comunale usa una dizione identica. La legge dello Stato afferma che possono essere rappresentati nella espressione del voto i ciechi, gli amputati delle mani, i paralitici e coloro che sono affetti da impedimenti di analogia gravità, che possono farsi rappresentare da membri della famiglia o da altro elettore liberamente scelto. L'accompagnatore consegna il certificato elettorale al presidente del seggio, il quale si accerta che l'accompagnato lo abbia scelto di propria libera volontà e sia certo della sua identità. Il certificato medico può essere eventualmente allegato, rilasciato dall'ufficiale sanitario, dal medico provinciale o dal medico condotto. Forse questa norma è la migliore delle soluzioni e possiamo accettarla tutti: va incontro all'esigenza di una chiara specificazione dei casi, prescrive l'accertamento della conoscenza dell'accompagnatore, infonde anche all'azione una certa solennità che è più impegnativa. Il certificato medico non è ritenuto necessario; ma bisogna proprio che dal medico facciamo andare chi vuole ed anche chi non vuole? La codificazione di questo obbligo costituirebbe una remora all'esercizio del voto e non credo ciò sia nello spirito dei proponenti l'emendamento. Se la formulazione presentata non appare del tutto idonea, possiamo, mi pare, accettare quella della legge dello Stato. Gli emendamenti proposti non possono essere accettati dalla Giunta, perché non sono completi; riguardano solo casi di alcuni generi, trascurando altri casi che sono ugual-

mente da prendersi in considerazione. Sia chiaro che l'opposizione della Giunta è motivata da questa incompletezza; con quanto è stato proposto non si risolve il tema più vasto.

PREVE CECCON (M.S.I.): Guardi che quell'articolo c'è anche nella legge regionale...

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Nella legge regionale?

PREVE CECCON (M.S.I.): Come no?

CANESTRINI (P.C.I.): Stavamo per presentare quell'articolo come emendamento; lo abbiamo tolto dalla legge elettorale regionale del 1952.

PRESIDENTE: È stato presentato un emendamento sostitutivo del 2° comma dell'art. 46 della legge vigente, dai cons. Canestrini, Corsini, Nardin, Toscana, Raffaelli, Nicolodi, Preve Ceccon: « I ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o di altro impedimento d'analogia gravità esercitano il diritto di elettore con l'aiuto di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore che sia volontariamente scelto come accompagnatore, purché l'uno e l'altro siano iscritti nel Comune ».

Altro emendamento aggiuntivo, presentato dai cons. Corsini, Raffaelli e Canestrini: « Per impedimento di analogia gravità devesi intendere menomazione fisica permanente o temporanea che non consenta materialmente allo elettore di tracciare il segno sulla scheda. Gli ammalati e barellati sono condotti o portati al-

l'interno della cabina dove però devono essere lasciati soli al momento del voto ».

CANESTRINI (P.C.I.): Ritiriamo il nostro emendamento pressivo.

PRESIDENTE: È ritirato, va bene.
La parola al cons. Corsini.

CORSINI (P.L.I.): Avevamo già pronto l'emendamento, che è stato subito presentato: è quello sul quale si è accentrata anche l'attenzione e, mi pare, il consenso dell'Assessore competente e della Giunta; quello che parte dalle norme dello Stato ed anche dalla legge regionale. Proponevamo di aggiungere, per maggior chiarezza e per togliere proprio i possibili inconvenienti che sono stati riconosciuti da tutti i banchi, i due commi preletti.

KESSLER (Presidente G. P. Trento - D.C.): È pleonastico.

CORSINI (P.L.I.): Non è pleonastico. Continuiamo, la prego, quel colloquio franco e sincero che abbiamo iniziato, per togliere di mezzo la sospettosità...

PRESIDENTE: Assessore Bertorelle, parli pure.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Data la delicatezza della materia e la necessità d'essere chiari il più possibile, chiederei che si votasse separatamente l'emendamento sostitutivo dato dall'art. 43 della legge re-

gionale del '52, poi gli emendamenti aggiuntivi proposti.

CANESTRINI (P.C.I.): D'accordo.

PRESIDENTE: Allora votiamo, secondo la proposta dell'Assessore, l'emendamento sostitutivo che recepisce, nel disegno di legge in esame, l'analoga norma della legge elettorale del 1952.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Ora passiamo agli emendamenti aggiuntivi.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Il secondo emendamento specifica il solo impedimento fisico: non credo possibile introdurre questa limitazione; la menomazione può dipendere da infinite tare psichiche, che non ledono il diritto dell'elettore secondo la legge del '47. Ci sono persone non inabili, non in grado tuttavia di intendere e di volere, che hanno il diritto di partecipare alla votazione...

CANESTRINI (P.C.I.): Non è possibile.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Perché?

CANESTRINI (P.C.I.): Perché il presidente deve accertare la loro capacità di esprimere il voto.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Ci sono anche i neurotici: non possia-

mo limitare la loro possibilità, non mi sento di farlo.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Ich möchte jetzt auf Grund dieser ganzen Diskussion nur bemerken, daß sowohl aus dem System des Staatsgesetzes als auch aus dem System des bisherigen Regionalgesetzes über die Gemeindegewahlen hervorgeht, daß immer nur von einem physischen Hindernis die Rede ist. Wenn wir beim Text geblieben wären, wie ihn der Ausschuß jetzt vorgeschlagen hat, hätte es sich um ein physisches Hindernis gehandelt, das entweder offensichtlich ist oder vom Präsidenten der Wahlbehörde anerkannt wird. Auch aus dem Staatsgesetz geht hervor, daß es sich nur um ein physisches Hindernis handeln kann. Es heißt also: wer blind ist, wer an beiden Händen amputiert ist, wer gelähmt ist, oder ein analoges schweres Hindernis hat. Das kann nur ein physisches und kein psychisches Hindernis sein, so daß die Präzisierung, die hier vorgeschlagen wird, meiner Ansicht nach ohne weiteres angenommen werden könnte, weil es tatsächlich nur eine Präzisierung ist. Es geht hier nicht darum, neben dem physischen auch das psychische Hindernis einzuführen oder nicht einzuführen, denn darüber gibt es keinen Streit. Es handelt sich nur um physische Hindernisse, sowohl im Staatsgesetz als auch im bisherigen Regionalgesetz. Von psychischen Hindernissen ist nie die Rede, weil die psychischen Hindernisse durch die Entmündigung, also durch die « interdizione » und die « abilitazione » bereits behandelt und erledigt sind. Es gibt kein Hindernis, das Wahlrecht wegen eines psychischen Hindernisses zu entziehen,

das nicht im Wege einer Entmündigung, und zwar unter den beiden Formen « interdizione » und « inabilitazione », bereits formell sanktioniert ist, so daß meiner Ansicht nach dieses Hindernis der analogen Schwere, der « analoga gravità », immer nur ein physisches sein kann und daher die Präzisierung.

(Partendo da queste discussioni vorrei soltanto osservare che tanto dalle leggi dello Stato quanto da quelle finora emanate dalla Regione in materia di elezioni comunali risulta soltanto l'accento ad un impedimento fisico. Se fossimo rimasti al testo proposto ora dalla Giunta si sarebbe trattato di un impedimento fisico evidente o che dev'essere riconosciuto dal presidente del seggio. Anche dalla legge statale risulta che si può trattare soltanto di un impedimento fisico, cioè di cecità, di amputazione di entrambe le mani, di paralisi o di un analogo impedimento grave. L'impedimento può essere dunque di carattere soltanto fisico e non psichico, cosicché la precisazione proposta mi sembra senz'altro accettabile appunto perché si tratta soltanto di una precisazione. Non si tratta qui di introdurre, accanto a quello fisico, anche l'impedimento psichico; qui non esiste nessuna differenza di opinioni. Tanto la legge statale quanto quella regionale attuale parlano soltanto di impedimenti fisici

perché quelli psichici sono già considerati e risolti con l'interdizione e con l'inabilitazione. Non esiste nessun ostacolo alla privazione del diritto elettorale per impedimento psichico che non sia già sanzionato formalmente nelle forme dell'interdizione e dell'inabilitazione. Penso perciò che questo « impedimento di analoga gravità » possa essere sempre e soltanto un impedimento fisico e di qui la precisazione.)

PRESIDENTE: La parola al consigliere Canestrini.

CANESTRINI (P.C.I.): Sono preoccupato. Qui, quando pareva raggiunto l'accordo, ci si toglie con la sinistra quello che ci è stato dato con la destra. Pregherei la Giunta di studiare una possibile norma che accontenti tutti. Il Dr. Manara certo la saprà trovare nella vasta legislazione sulla materia che può consultare. Cerchi di conciliare le possibilità di fare tutti certi e tranquilli.

PRESIDENTE: La seduta è tolta. Riprendiamo domattina alle 9.

(Ore 12,55).